



Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - ADOZIONE.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore 17:00 in **Urbino** presso la Sala Serpieri (1° piano) – Collegio Raffaello – sita in Piazza della Repubblica e, mediante videoconferenza, a Pesaro, in Viale Gramsci n. 4, con collegamento disponibile presso la sala provinciale “Wolframo Pierangeli”, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE**

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE**

Risultano:

BIAGIOTTI ROBERTO	Assente
CARBONE DOMENICO	Assente
DINI MAURO	Presente
GAMBINI MAURIZIO	Presente
GIROLOMONI MARILA	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Assente
ROSSI ENRICO	Presente
SACCHI FERNANDA	Presente
SERI MASSIMO	Assente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Girolomoni Marila Panicali Chiara Rossi Enrico.

SU PROPOSTA N. 1050 / 2023 recante ad oggetto:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - ADOZIONE.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati gli art. 6 e 7 del Testo Unico Enti locali che statuiscono, rispettivamente,

- **articolo 6** *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”*;
- **articolo 7** *“ nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, (...) la provincia adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*; in combinato disposto con la **legge n. 56 del 7 aprile 2014** concernente *“Disposizioni metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

in ottemperanza allo Statuto della provincia di Pesaro e Urbino approvato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/02/2022, entrato in vigore il 04/04/2022 che al titolo secondo, capo primo, artt. 8 e seguenti stabilisce il funzionamento del Consiglio provinciale, disciplinato dalle vigenti norme;

in ottemperanza, altresì, al regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 5 del 23/02/2022;

richiamata la seguente normativa di riferimento ed atti:

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 - *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 4 maggio 2011 - *“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;

- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Direttiva UE 2015/849**, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- **D.M. del Ministero dell'Interno - 25 settembre 2015** - “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- **Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016** che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
- **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- **D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56** - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90** - “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;
- **D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125** – “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- **Provvedimento della Banca d'Italia – UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), 23 aprile 2018** - “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;

- **Decisione del Consiglio n. 642 del 17 ottobre 2000**, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (2000/642/GA);
- **Decreto presidenziale di governo n. 87 del 29 aprile 2022**, recante “*Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024*”;

RILEVATO che, al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il D. Lgs. n. 231/2007 prevede l’obbligo per gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni di inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

DATO ATTO che:

- in virtù delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 90/2017 al sopra citato decreto, le Pubbliche Amministrazioni – nella diversa ottica di collaborazione che contraddistingue il loro rapporto con l’Autorità di vigilanza per la tutela dell’integrità del sistema economico e finanziario – non sono contemplate fra i c.d. *soggetti obbligati* alle segnalazioni di operazioni sospette nonché destinatari di eventuali sanzioni, bensì a fianco delle stesse Autorità;
- a fronte di tali novità legislative, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare non più segnalazioni sulla base di indicatori di anomalia determinati dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, ma comunicazioni alla UIF secondo le “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*” da quest’ultima adottate con provvedimento del 23 aprile 2018;

PRESO ATTO che al fine di favorire il riconoscimento da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare idonee misure nel quadro dei programmi di formazione continua del personale;

CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni sono altresì tenute, sulla base di linee guida elaborate dalla Commissione di sicurezza finanziaria, a mappare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, nell’esercizio della propria attività istituzionale, gli uffici preposti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo;

RITENUTO pertanto di dover adeguare alle più recenti disposizioni la vigente regolamentazione provinciale in materia e, per l'effetto, di dover approvare il "*Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" allegato al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di individuare nella persona del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (Segretario Generale dell'Ente) la figura di "**Gestore**" di cui all'art. 4 di detto Regolamento, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

ATTESO che il Regolamento allegato al presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'amministrazione provinciale;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. da esprimersi ai sensi del D.Lgs 267/2000, ed espresso dal Segretario Generale mediante sottoscrizione del presente atto;

RICHIESTO al Consiglio di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico Enti Locali, al fine di poter procedere quanto prima all'approvazione del regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

ACQUISITO il parere "favorevole" espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. mediante sottoscrizione del presente atto;

Esaminato dal Servizio Ragioneria;

PROPONE

1. **di approvare il "*Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;**
2. **di nominare "Gestore" il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (Segretario Generale dell'Ente) quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);**

3. di programmare la formazione continua del personale in considerazione anche degli opportuni aggiornamenti in materia di prevenzione e contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico dell'ente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino;

il Presidente dichiara aperta la discussione.

Esponde l'argomento il Segretario generale referendo in maniera chiara ed esaustiva che trattasi di adozione di provvedimento regolatorio – di derivazione comunitaria - reso obbligatorio dalla normativa vigente in materia di recepimento (D. Lgs.vo n. 231/2007) finalizzato a:

- ✓ prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il D. Lgs. n. 231/2007 prevede l'obbligo per gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni di inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- ✓ favorire il riconoscimento da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare idonee misure nel quadro dei programmi di formazione continua del personale;
- ✓ adeguare alle più recenti disposizioni la vigente regolamentazione provinciale in materia e, per l'effetto, di dover approvare il *“Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*.

Alla presenza di n. 9 Consiglieri, la proposta viene messa in votazione e dà esito unanime.

Preso atto dell'esito della votazione,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

dato atto dell'intervenuta richiesta di dichiarazione d'urgenza, e ritenuto di riscontrarla, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii., con apposita votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, con voto espresso all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti in seduta.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO
E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

(Approvato con Deliberazione consiliare n. ___ del __/__/____)

INDICE

Riferimenti normativi

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Adempimenti a carico dell'Ente

Art. 4 - Il Gestore e l'Organismo tecnico-collegiale

Art. 5 - Individuazione delle operazioni da verificare

Art. 6 - Istruttoria

Art. 7 – Iter procedurale per la valutazione finale

Art. 8 - Riservatezza

Art. 9 - Entrata in vigore

Allegato 1 – Indicatori di anomalia e Mappatura dei processi dell'Ente ritenuti maggiormente a rischio

Allegato 2 – Modello interno di segnalazione di operazione sospetta

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 - *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** - *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 4 maggio 2011 - *“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;
- L. 6 novembre 2012, n. 190 - *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- **Direttiva UE 2015/849**, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- **D.M. del Ministero dell'Interno - 25 settembre 2015** - *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- **D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90** - *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- **D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125** – *“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”*;
- **Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018** - *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*
- DECISIONE DEL CONSIGLIO n. 642 del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (2000/642/GA)
- Decreto presidenziale di governo n. 87 del 29 aprile 2022, recante *“Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”*.

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forme e le modalità di espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo che la Provincia di Pesaro e Urbino è tenuta a svolgere nell'ambito della propria attività istituzionale, in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2005/60/CE e nel D. Lgs. n.231/2007 e s.m.i.

2. Il presente Regolamento è pertanto volto a definire la procedura interna di valutazione idonea a garantire l'efficacia di rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. In particolare, tale procedura interna specifica le modalità con le quali gli operatori dei vari Servizi, per il tramite dei Dirigenti delle strutture, trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato "Gestore", individuato nella persona del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (Segretario Generale dell'Ente) tramite apposito decreto presidenziale, e delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF unitamente alla specifica struttura organizzativa di supporto di cui all'art. 4.

Art. 2 - Definizioni

1. Costituiscono "riciclaggio", se commesso intenzionalmente:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Per "finanziamento del terrorismo" vale la definizione di cui all'articolo l'art. 1, c. 1, lettera a), del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, ovvero qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

5. Per "operazione" si intende ogni attività della Provincia finalizzata a realizzare con soggetti terzi un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero a svolgere controlli di competenza dell'Ente.

6. Per "operazione sospetta" si intende l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a

disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

7. Per “*mezzi di pagamento*”, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

8. Per “*soggetto cui è riferita l'operazione*” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti l'Amministrazione svolge un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza dell'Ente.

9. Per “*indicatori di anomalia*” si intendono una serie di fattispecie concrete, variabili nel tempo e individuate periodicamente anche tramite appositi provvedimenti normativi, che hanno l'obiettivo di agevolare e semplificare la valutazione delle operazioni ponendo in evidenza elementi che, qualora siano riscontrati nelle attività svolte dall'Ente di cui al precedente comma 5, possono rappresentare indice di potenziale operazione sospetta.

10. Per “U.I.F.”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (ex art.1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 231/2007).

Art. 3 - Adempimenti a carico dell'Ente

1. L'Ente è tenuto a valutare, in maniera continuativa e secondo una metodologia ed un'organizzazione coerenti e proporzionati all'attività svolta ed alla dimensione e adeguatezza della struttura interna, se le operazioni poste in essere nell'espletamento delle attività di cui all'art.2, c. 5, si configurano come operazioni sospette.

2. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché in settori economici considerati particolarmente a rischio.

3. Il sospetto deve essere basato su motivi ragionevoli che inducano a ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e deve essere fondato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce dell'applicazione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo.

4. In presenza di attività ipotizzata come operazione sospetta, l'Amministrazione procede ad inviare la relativa segnalazione alla UIF.

Art. 4 – Il Gestore e l'Organismo tecnico-collegiale

1. In applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (“*Gestore*”) viene individuato all'interno dell'Amministrazione provinciale nella persona del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (Segretario Generale dell'Ente), previsto dall'art.1, c. 7, della Legge n. 190/2012.

Con il medesimo decreto di nomina del Gestore viene istituito un “*Organismo tecnico-collegiale*” con il compito di supportare il Gestore nella valutazione e nella identificazione delle operazioni sospette, composto da:

- 1) Dirigente Servizio 3 – Amministrativo/Ambiente/Trasporto privato;
- 2) Dirigente Servizio 4 – Viabilità/Progettazione opere pubbliche rete viaria;

- 3) Dirigente Servizio 5 – Informatico/Economato-Provveditorato/Tributi/Finanziamenti/Espropri e Acquisizioni immobiliari;
- 4) Dirigente Servizio 6 – Pianificazione territoriale/Urbanistica-Edilizia/Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo;
- 5) Dirigente Servizio 7 – Bilancio/Contabilità economica/Rendiconto/Adempimenti fiscali

Art. 5 – Individuazione delle operazioni da verificare

1. Le operazioni oggetto di verifica sono comunicate - per il tramite dei Dirigenti dei Servizi - al Gestore dai dipendenti dell'Ente che nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2, c. 5, riscontrino delle situazioni che, in base all'applicazione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomali oppure attraverso altri elementi, inducano a ritenere che siano meritevoli di approfondimento ai fini del presente Regolamento.
2. L'elenco non esaustivo degli attuali indicatori di anomalia da utilizzare, passibili di successive modificazioni ed integrazioni a seguito di provvedimenti statali, è riportato in allegato al presente regolamento (*Allegato 1*).
3. La comunicazione al Gestore dell'operazione da verificare - da inoltrare a mezzo del Modello di cui all'*Allegato 2*) - deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) nominativo del soggetto (persona fisica o entità giuridica) che ha posto in essere l'operazione;
 - b) tipologia e caratteristiche dell'operazione messa in atto;
 - c) motivazioni ed eventuali riscontri in base ai quali la stessa viene considerata meritevole di attenzione e di approfondimento.

Art.6 – Istruttoria

1. Il Gestore, verificato che la comunicazione contenga tutti gli elementi minimi indicati al precedente art. 5, c. 3), si avvale delle strutture dell'Ente per effettuare, in base alle caratteristiche dell'operazione da esaminare, tutte le verifiche e gli approfondimenti possibili utilizzando gli accessi alle varie banche dati disponibili (Camera di Commercio, Motorizzazione/P.R.A., Ag. Entrate- "PuntoFisco", Catasto, INPS, etc.).
2. Al termine dell'istruttoria, la pratica viene riconsegnata al Gestore completa di tutta la documentazione ed i dati raccolti, corredata da un documento di sintesi sugli esiti del controllo.

Art.7 – Iter procedurale per la valutazione finale

1. L'esame finale delle operazioni oggetto di controllo è effettuato dal Gestore, il quale si avvale a tale scopo della collaborazione dell'Organismo tecnico-collegiale, opportunamente convocato.
2. La valutazione finale delle operazioni oggetto di controllo è effettuata in una o più riunioni, alle quali partecipano il Gestore e l'Organismo tecnico-collegiale.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5 in tema di conflitto di interessi, la partecipazione dei Dirigenti dei Servizi è obbligatoria. Gli stessi potranno eccezionalmente delegare la partecipazione, per giustificati motivi di assenza, ad un funzionario esperto nella materia oggetto di valutazione.
4. Delle riunioni svolte viene redatto apposito sintetico verbale, nel quale l'Organismo tecnico-collegiale esprime le proprie considerazioni rispetto alle pratiche sottoposte alla valutazione ed il Gestore stabilisce se segnalarle alla UIF o archivarle.
5. Si intendono pienamente operanti, ai fini dell'attività dell'Organismo tecnico-collegiale e del Gestore, tutte le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi.

Art. 8 – Riservatezza

La procedura di comunicazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle operazioni da verificare deve garantire l'assoluto anonimato del segnalante, così come tutti i soggetti coinvolti nelle procedure successive di cui agli artt. 5, 6 e 7 sono tenuti a garantire l'assoluta riservatezza circa il

contenuto delle pratiche esaminate. Allo stesso modo, i verbali delle riunioni del Gestore con l'Organismo tecnico-collegiale, le eventuali segnalazioni alla UIF e tutta la documentazione relativa alle pratiche devono essere archiviati con modalità tali da garantire la massima riservatezza. L'obbligo di custodia e riservatezza degli atti e della documentazione relativa alle operazioni in parola è in capo al Gestore.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.

(Allegato 1)

Indicatori di anomalia e Mappatura dei processi dell'Ente maggiormente a rischio

- INDICATORI DI ANOMALIA ELENCATI NEL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25 SETTEMBRE 2015
- Processi ritenuti maggiormente a rischio per l'Ente

(Allegato 2)

Modello interno di segnalazione di operazione sospetta

Allegato 1)

Indicatori di anomalia e Mappatura dei processi dell'Ente ritenuti maggiormente a rischio

(v. INDICATORI DI ANOMALIA ELENCATI NEL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25 SETTEMBRE 2015)

Le pubbliche amministrazioni devono comunicare all'Unità di Informazione Finanziarie per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. (art. 10, c. 4, D.Lgs. 2 novembre 2007, n. 231).

Gli obblighi riguardano lo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva relativi a (art. 10, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90):

- **i procedimenti per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di concessione;**
- **le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;**
- **i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

Con *D.M. Interno, 25 settembre 2015* (in *G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015*), sono determinati gli indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Con le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione" sono precisati gli **indicatori di anomalie** ai fini di antiriciclaggio e antiterrorismo e le modalità ed il contenuto delle comunicazioni. (v. *Documento UIF, 23 aprile 2018, in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018*).

Devono essere adottate dall'Ente procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette e la tempestività della segnalazione alla *Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*.

Le segnalazioni delle operazioni sospette devono essere trasmesse da un operatore responsabile antiriciclaggio individuato dall'Amministrazione provinciale nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione, coadiuvato da un Organismo tecnico collegiale.

Allegato al D.M. Interno, 25 settembre 2015

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

- Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difforni da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene

partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore controlli fiscali

- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
- Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di società fittizie.
- Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.
- Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili.
- Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.
- Ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione.
- Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro.
- Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio.
- Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione, attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di

servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive.

Settore appalti

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti

ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

- Previsione nei contratti di concessione o di finanzia di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.

- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Risultano nello specifico qualificabili per l'Ente quali **processi ritenuti maggiormente a rischio di riciclaggio**, quelli correlati alle seguenti fattispecie:

- *Affidamenti di servizi e forniture per tutte le strutture dell'Ente;*
- *Affidamento di incarichi professionali;*
- *Affidamento di lavori, in particolare in deroga alle procedure ordinarie sopra-soglia;*
- *Affidamento di lavori per somma urgenza;*
- *Rilascio concessioni paesaggistiche;*
- *Rilascio concessione suolo pubblico (in particolare per attività commerciali);*
- *Rilascio pareri su pratiche edilizie;*
- *Rilascio attestazioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;*
- *Emissione mandati di pagamento;*
- *Accertamento entrate/tributi provinciali;*
- *Attività di riscossione coattiva;*
- *Acquisto/Vendita immobili;*
- *Locazioni passive e relativi rinnovi;*
- *Espropriazioni per pubblica utilità;*
- *Attività ispettiva e di controllo servizi ed attività ambientali.*



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

UFFICIO SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1050/2023 del UFFICIO SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ad oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - ADOZIONE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 24/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(CANCELLIERI MICHELE)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 7 -
BILANCIO – CONTABILITA' ECONOMICA – RENDICONTO
ADEMPIMENTI FISCALI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1050/2023 ad oggetto: **REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI
FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - ADOZIONE.**

Si prende visione senza esprimere parere

Pesaro li, 27/03/2023

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 7
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 4 DEL 21/03/2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - ADOZIONE.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 31/03/2023

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 4 DEL 21/03/2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - ADOZIONE.**

Si certifica che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo il 11/04/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pesaro, li 11/04/2023

**Il Segretario Generale
CANCELLIERI MICHELE**

sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 4 DEL 21/03/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - ADOZIONE.

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 31/03/2023 al 15/04/2023 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 17/04/2023

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale